



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

È valida la sentenza pronunciata dal giudice incompatibile

Autore: Redazione | 05/11/2014



La sanatoria, che opera in assenza di ricusazione della parte, non è mai possibile quando il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa.

Una recente sentenza della **Cassazione** [1] ha chiarito un aspetto assai

interessante in tema di sentenze pronunciate da **giudici incompatibili**, che dovevano astenersi dal decidere e, invece, non lo hanno fatto.

La legge **[2]** impone al giudice l'obbligo di **astenersi** dal giudicare la causa quando si trova in una delle seguenti ipotesi di **incompatibilità**:

- 1) se ha **interesse** nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli o la moglie è **parente** (fino al quarto grado) o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha **causa pendente** o **grave inimicizia** o rapporti di **credito** o **debito** con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato **consiglio** o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è **tutore**, **curatore**, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Se il giudice non si astiene spontaneamente, la parte in causa può chiederne la **ricusazione** al presidente del tribunale il quale, quindi, dopo aver verificato la sussistenza delle motivazioni, sostituisce il magistrato.

Secondo la precisazione della Cassazione, tuttavia, se la parte non chiede la ricusazione, la sentenza pronunciata dal giudice incompatibile è, però, ugualmente **valida**. Si crea, cioè, una sorta di "**sanatoria**" della pronuncia, nonostante il dovere, giuridico e deontologico, del magistrato di **astenersi dal decidere**.

L'unico caso in cui detta sanatoria non opera è quello in cui il giudice abbia un **interesse proprio** e **diretto nella causa** tale da porlo nella qualità di parte nel giudizio. In tal ultimo caso, la sentenza è affetta da nullità anche se la parte non ha sollevato la contestazione nel corso del giudizio.

Note

[1] Cass. sent. n. 22854 del 28.10.2014. **[2]** Art. 51 co. 1, cod. proc. civ. *Autore immagine: 123rf com*